

- *titoli speciali*: per aziende che hanno percepito premi zootecnici nel triennio (premio alla macellazione, premio bovini maschi e vacche nutrici, ecc.) senza obbligo di dichiarare superfici coltivate. In questo caso sussiste l'obbligo di mantenere almeno il 50% delle UBA del periodo di riferimento.

• Titoli provenienti dalla Riserva Nazionale.

I pagamenti vengono erogati tra il 1 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda e il 30 giugno dell'anno successivo.

Al fine di migliorare la qualità delle colture e di tutelare alcune produzioni tradizionali il reg. (CE) n° 1782/2003 prevede, in aggiunta, una serie di **premi supplementari** ancora accoppiati alla produzione. A questa tipologia di aiuti può accedere anche chi non beneficia dell'aiuto disaccoppiato. In particolare:

- per i seminativi (grano duro, tenero e mais) per chi utilizza sementi certificate (per tutti i seminativi se si attua una rotazione biennale);
- per le carni bovine: per razze specializzate a particolari condizioni;
- per le carni ovine: possesso di oltre 50 capi e pascolamento per minimo 120 giorni.

I *controlli sull'ammissibilità* tendono ad accertare la corrispondenza tra i diritti all'aiuto e le particelle dichiarate in domanda. I controlli in loco vengono effettuati su un campione minimo del 5% degli agricoltori che presentano domanda unica.

I *controlli sulla condizionalità* devono accertare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. L'autorità di controllo estrae un campione dell'1% delle richieste di aiuto individuato nell'ambito del più ampio campione del 5% selezionato per i controlli di ammissibilità ed effettua i sopralluoghi.

5.3.2.1 Procedura seguita da AGEA per la messa a regime della riforma

A partire dal settembre 2004 l'Agea ha avviato un'attività di Ricognizione Preventiva delle posizioni aziendali così come risultanti dalle basi dati SIAN relativamente al triennio 2000-2002.

In questa fase si è provveduto a:

- definire gli aventi titolo ai sensi dell'articolo 33 reg. CE 1782/03 corrispondenti agli agricoltori che hanno percepito un pagamento diretto nel triennio di riferimento;
- registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e dopo il triennio;
- inviare, entro il 15 settembre 2004, una comunicazione, a ciascun agricoltore avente titolo, riportante i titoli provvisori assegnati, le superfici e/o i capi ammissibili al pagamento nel triennio considerato. Nella stessa sono stati elencati i documenti giustificativi previsti per le varie fattispecie di beneficiario, richiedendone la raccolta e l'inserimento nel fascicolo aziendale presso il CAA.

Per i casi di variazione aziendale è stata richiesta la documentazione a supporto delle relative fattispecie. Il SIAN contiene copia di tutte le comunicazioni inviate in modo da renderle reperibili in qualunque momento. Ricevuta la comunicazione gli agricoltori si sono recati presso il CAA di appartenenza per far registrare sul proprio fascicolo elettronico la propria situazione aziendale. Per i produttori non aderenti ad un CAA l'Agea ha provveduto a concordare gli incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati. Questa attività ha consentito di costruire una base dati di partenza per la successiva gestione della domanda unica.

Gli agricoltori, entro il 10 dicembre 2004, hanno potuto rettificare i propri dati, tramite la registrazione delle variazioni del fascicolo aziendale, detenuto dal CAA mandatario, oppure presso l'Agea stessa.

La ricognizione preventiva si è conclusa a marzo 2005 ed è stata preliminare al calcolo e alla comunicazione, ad ogni avente diritto, del numero e del valore dei titoli

L'assegnazione definitiva dei titoli, dopo eventuali variazioni, è stata fissata al 30 novembre 2005. Le domande per la richiesta di accesso ai titoli della riserva nazionale sono state presentate entro il 16 maggio 2005.

I titoli oggetto di comunicazione sono provvisori, cioè suscettibili di variazioni nel numero e nel valore. In particolare si procede ad una riduzione del valore:

- nel caso la somma di tutti gli importi di riferimento superi il massimale di spesa nazionale;
- per costituire la riserva nazionale.

Il numero e il valore possono invece aumentare a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie successive. I titoli definitivi sono stati oggetto di specifica comunicazione.

Per poter essere utilizzati i titoli dovevano essere 'fissati' con apposita domanda, da presentarsi per il tramite del CAA mandatario, entro il 16 maggio 2005. E' stata prevista la presentazione contestuale della domanda di fissazione e della domanda di accesso al regime di pagamento unico.

Nel caso di domanda di fissazione presentata in ritardo è stata applicata una riduzione del 3 % per ogni giorno lavorativo agli importi degli aiuti spettanti, per un massimo di 25 giorni di ritardo. Oltre tale termine la domanda è stata considerata irricevibile e i relativi importi hanno alimentato la riserva nazionale.

Il campione da noi selezionato è composto da 119 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 1.408.636,50.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.4.2 Olio

Il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva è stato istituito dall'articolo 5 del Reg. CE 136/66 ed è disciplinato dal Reg. CE 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, dal Reg. CE 3061/84 recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, dal Reg. CE 2366/98 che fissa le modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per le campagne di commercializzazione 1998/99 e seguenti, e dal Reg. CE 648 del 2001 che integra alcune informazioni complementari previste dal Reg. CE 2366/98. A partire dalla campagna 98/99, con regolamento 1638/98 è stata definita la Quantità Nazionale Massima Garantita di tonnellate 5,43 per l'Italia.

Per ogni campagna di commercializzazione la Commissione fissa con regolamento (per la campagna 03/04 Reg. CE 1807/04 e per la campagna 04/05 Reg. CE 1709/05) la produzione di olio "stimata" e l'importo dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato e con un regolamento successivo (per la campagna 03/04 Reg. CE 997/05 e per la campagna 04/05 Reg. CE 1043/06) fissa la produzione "effettiva" di olio e l'importo dell'aiuto unitario.

5.3.2.1 Aiuto produzione olio d'oliva: Produttori associati

Ogni produttore che intende richiedere un contributo comunitario per la prima volta, è tenuto a presentare una denuncia di coltivazione entro il 30 novembre della campagna di riferimento, nella quale sono riportati gli

estremi dell'impianto olivetato (localizzazione), il titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e il n° di piante presenti. Tale denuncia viene presentata alle associazioni olivicole riconosciute, qualora il produttore sia associato.

Per le domande successive il beneficiario è tenuto solo a comunicare eventuali variazioni alla prima denuncia.

Alla denuncia il produttore allega il certificato catastale, la documentazione idonea ad attestare il titolo di conduzione ed i modelli OL 1 (nel caso siano superate le 40 particelle catastali).

Le stesse associazioni provvedono ad inserire nel Sistema Informativo i dati presenti nelle denunce di coltivazione. Le associazioni olivicole riconosciute hanno l'obbligo di effettuare sulle denunce ricevute un controllo sulla correttezza dei titoli di conduzione degli olivicoltori soci.

Successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, i produttori presentano alle associazioni le domande di aiuto con allegato il certificato di molitura rilasciato dal frantoio (modello F).

Le associazioni effettuano un controllo sulla corrispondenza della documentazione fornita con i dati della domanda e sulla presenza della documentazione obbligatoria allegata.

Le stesse provvedono ad inserire nel sistema informativo OLIO le informazioni relative alle avvenute operazioni di molitura e ad inviare ad Agrisian S.c.p.a. le copie delle domande di aiuto con allegato il certificato di molitura.

Le unioni oleicole riconosciute effettuano, sulla base di una disposizione unitaria, un controllo amministrativo sul 5% delle domande di aiuto presentate alle associazioni loro aderenti.

Agrisian, delegata da AGEA, effettua i controlli dei dati tramite gli schedari computerizzati. In particolare effettua un confronto fra i dati dichiarati sulla denuncia di coltivazione e le risultanze del GIS Oleicolo e verifica che una medesima particella olivetata non risulti dichiarata da più produttori con una percentuale di possesso complessiva superiore al 100%.

Agecontrol SpA effettua ai sensi del Reg. CE 2262/85 i controlli sui frantoi, le associazioni e i produttori. Riceve, su disposizione di AGEA, tramite supporto magnetico fornito da Agrisian S.c.p.A, le informazioni contenute negli schedari computerizzati riferiti alla campagna corrente e in comparazione con analoga campagna (ad esempio annata di carica con precedente annata di carica).

Agecontrol trasmette ad AGEA il verbale con gli esiti dei controlli oggettivi effettuati sui frantoi o sui produttori. L'Agea provvede a sospendere i procedimenti di erogazione degli aiuti alle aziende che hanno commesso irregolarità contestate da Agecontrol..

Secondo l'articolo 30 del Reg. CE 2366/98 per ogni campagna di commercializzazione almeno il 30% dei frantoi riconosciuti è controllato in loco da Agecontrol in base ad un'analisi di rischio dalla stessa predisposta. Il controllo in loco comporta: un'ispezione sul posto degli impianti, delle quantità e della natura delle scorte, della contabilità e di altri documenti pertinenti; il confronto tra i diversi dati forniti dai frantoi con gli approvvigionamenti, le destinazioni degli oli e della sansa, il consumo di elettricità e di acqua e la manodopera impiegata; un confronto tra le quantità che figurano nella contabilità di magazzino e quelle indicate nelle domande di aiuto; le analisi dei campioni che attestano che gli oli rispettino le caratteristiche definite dal Reg. CE n° 136/66.

A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/99, con regolamento 2366/98 art 22 e seg., è stato istituito un sistema di informazione geografica (GIS) nel settore oleicolo che raggruppa le particelle riportate nelle dichiarazioni di coltura e consente di ottenere tre serie di informazioni grafiche:

- le ortofoto numeriche;
- i limiti amministrativi e i limiti delle particelle corrispondenti al Catasto;
- l'ubicazione dei singoli olivi.

Inoltre una banca dati informatizzata registra per ciascuna azienda agricola le informazioni riportate nelle dichiarazioni di coltura e nelle domande di aiuto, le quantità di olio per le quali l'aiuto è stato erogato, la destinazione dell'olio prodotto, i risultati dei controlli in loco.

L'Unità Organizzativa predispone le autorizzazioni di pagamento sulla base degli elaborati trasmessi da Agrisian° L'Unità organizzativa sul Sistema Informativo di contabilità carica i dati per l'autorizzazione di pagamento.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa non utilizza check list cartacee, ma solo check list informatiche dalle quali, però, si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativi della liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 72 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 2.210.349,44.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

Abbiamo selezionato anche 1 pratica relativa al pagamento alle Unioni in applicazione del Reg. CE 136/66 articolo 20 quinquies, per un importo pari ad Euro 990.781,00. Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.4.3Ortofrutta

5.3.3.1 Trasformazione degli Agrumi

Tale settore è disciplinato dal Reg. (CE) N°2202/96 che istituisce un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda i limoni, i pompelmi, le arance, i mandarini e le clementine.

Per la campagna 2005/06 gli importi dell'aiuto ai produttori di alcuni agrumi (arance, mandarini e clementine) sono stati ridotti dal Reg. CE 1578/05 in seguito al superamento del limite di trasformazione.

Le associazioni di produttori che possono beneficiare di tale aiuto sono quelle riconosciute dalle Regioni competenti ed iscritte nell'albo tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Reg. (CE) N° 2111/03 recante modalità di applicazione del Reg. N° 2202/96 definisce tra l'altro le campagne di commercializzazione ed il termine per la stipula del contratto di trasformazione.

Per la campagna 2005-2006 secondo l'articolo 1 del regolamento le campagne di commercializzazione vanno dal 1° ottobre al 30 settembre per tutti i prodotti.

Per la campagna 2005-2006 secondo l'articolo 1 del Reg. N° 350/2002 i contratti, sia di campagna che pluriennali, devono essere conclusi entro il 1° novembre per tutti i prodotti.

Per la campagna 2005-2006 secondo l'articolo 12 del regolamento le domande di aiuto devono essere presentate dalle O.P.:

- a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro il 30 aprile;
- b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne che per i mandarini e le clementine, entro il 31 ottobre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli;
- c) per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna, entro il 31 luglio.

Il versamento dell'aiuto richiesto è subordinato all'esito di una serie di controlli.

I suddetti controlli sono effettuati in conformità al disposto dell'articolo 27 del Reg. 2111/03.

L'Agea, per il tramite di Agrisian S.c.p.a., effettua controlli fisici su almeno il 5% delle superfici dichiarate.

Le Regioni effettuano i controlli fisici su almeno il 20% della totalità del prodotto consegnato alla trasformazione per ogni OP e su almeno il 10% dei prodotti finiti per verificare la resa della materia prima. Le Regioni effettuano anche i controlli amministrativi e contabili riguardano almeno il 5% dei produttori firmatari dei contratti e delle partite ricevute dai trasformatori e almeno il 10% degli accordi tra singoli produttori e le Organizzazioni.

I controlli amministrativi e contabili riguardano per i trasformatori almeno il 5% delle partite ricevute nell'ambito di ciascun contratto ed almeno il 10% dei trasferimenti bancari.

Vengono inoltre effettuati controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte esistenti di prodotti finiti.

I controlli presso le Organizzazioni di Produttori servono soprattutto a verificare da un lato, la concordanza tra i quantitativi di prodotti consegnati per la trasformazione e quelli indicati in ciascuna domanda di aiuto, dall'altro la concordanza tra i quantitativi dei prodotti consegnati per la trasformazione e quelli consegnati all'Organizzazione di Produttori. I controlli presso i trasformatori servono soprattutto a verificare da un lato, la concordanza tra le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti finiti e dall'altro i quantitativi dei prodotti ricevuti dall'industria, i quantitativi dei prodotti finiti acquistati, trasformati e venduti oppure in giacenza.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa utilizza check list cartacee a supporto dell'istruttoria tecnico amministrativa con le quali elenca la documentazione trasmessa dalla Regione e presente nel fascicolo, sottoscritte da funzionario istruttore e revisore dell'U.O. Sono inoltre utilizzate solo check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto sia nella fase di autorizzazione al pagamento sia in quella di esecuzione e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Si segnala che a partire dalla campagna 2005/06, nel fascicolo del produttore non saranno più presenti i rapporti telematici dell'Unione e delle Regioni perché inseriti direttamente sul portale SIAN°

Il campione da noi selezionato è composto da 14 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 42.777.286,76.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

Al fine di verificare l'esistenza della documentazione presente presso gli Organismi Delegati, in questo caso le Regioni, abbiamo selezionato a campione, 120 certificati di consegna e li abbiamo quadrati con le quantità richieste a premio nella domanda di aiuto. Il campione è stato così scelto:

- tra le domande precedentemente campionate, abbiamo selezionato, suddividendo il campione per Regione di appartenenza (2 Regioni), le 3 domande di aiuto di importo maggiore per ogni regione;
- per ogni domanda abbiamo selezionato le 2 industrie di trasformazione che avevano consegnato i quantitativi maggiori;
- abbiamo richiesto ad Agrisian l'estrazione dei dettagli dei certificati di consegna comprovanti le quantità consegnate dai trasformatori precedentemente selezionati;
- per ogni trasformatore abbiamo selezionato i 10 certificati di consegna di quantità maggiore.

Dalle nostre verifiche a campione non sono emerse eccezioni.

5.3.3.2 Programmi operativi

Tale tipologia di aiuto si riferisce all'organizzazione dei mercati nel settore ortofrutticolo ed è disciplinato dal Reg. CE N° 2200 del 1996 e dal Reg. CE N° 1433/03 recante modalità di applicazione del Reg. 2200/96.

Secondo l'articolo 15 del Reg. 2200/96 il programma operativo deve prefiggersi numerosi obiettivi fra cui in particolare: il miglioramento qualitativo dei prodotti, lo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, la loro promozione presso i consumatori, la creazione di linee di prodotti biologici, l'organizzazione e la razionalizzazione della produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, la riduzione di ritiri. Inoltre deve comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda le pratiche colturali.

Il programma operativo ha carattere pluriennale con durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

L'aiuto finanziario è concesso alle O.P. che costituiscono un fondo di esercizio alimentato con i contributi dei soci ed effettivamente versati. Tuttavia l'aiuto finanziario non può superare il 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna O.P. (articolo 12 del Reg. CE n°2699/00 del consiglio che modifica il Reg. CE n° 2200/96).

Con la legge 24 aprile 1998 n°128 tutte le funzioni operative in materia di organizzazioni di produttori, sono state trasferite alle Regioni ed alle Province autonome, mentre al Ministero compete il coordinamento della loro attività e la responsabilità dei controlli svolti dagli organismi preposti (DM 925 del luglio 2004).

In particolare le Regioni si occupano: del riconoscimento delle associazioni di produttori, della valutazione e dell'approvazione dei programmi operativi, dell'approvazione del rendiconto annuale, della verifica delle spese sostenute sulle quali le OP chiedono l'aiuto comunitario e dello svolgimento di tutti i controlli necessari in base alla normativa comunitaria (articolo 38 del Reg. 2200), dell'approvazione degli anticipi o acconti sulle spese sostenute nel trimestre precedente; l'acconto non è garantito da fidejussione, tuttavia prima di procedere alla liquidazione degli acconti, sulla base della rendicontazione delle OP la Regione deve verificare le spese sostenute per la realizzazione del programma operativo per quel trimestre rendicontato.

Dal IV° trimestre 2001 è operativo il manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE n°2200/96 redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'AGEA. Tale manuale fornisce la base uniforme delle procedure e delle liste di controllo che ogni Regione o Provincia autonoma dovrà seguire relativamente a: riconoscimenti, prericognoscimenti, gestione dei fondi di esercizio, nulla osta relativo all'erogazione del saldo o dell'anticipo.

A partire dal suddetto trimestre le commissioni incaricate di effettuare i controlli per la valutazione dei programmi operativi devono compilare le relative liste di controllo ed a conclusione degli accertamenti redigere il verbale con il quale a seconda dei risultati dell'istruttoria, propongono l'accoglimento o il rigetto del programma.

Il verbale e la lista di controllo dovranno essere controfirmati dal funzionario dirigente responsabile e trasmessi al competente Ufficio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La Regione ha l'obbligo di compilare una prima lista di controllo ed una relazione sull'istruttoria concernente la valutazione e l'approvazione del programma operativo delle OP.

Successivamente all'acquisizione della rendicontazione delle OP, le Regioni e le Province autonome stabiliscono sulla base dei criteri di campionatura, quali OP sottoporre a controllo ai sensi del reg. CE 1433/03.

Sulla rendicontazione delle altre OP saranno eseguiti solamente i controlli amministrativi.

Nel corso dell'esecuzione le Regioni e le Province autonome possono, in qualsiasi momento, qualora ne ravvedono la necessità, effettuare senza preavviso o con un preavviso minimo, sopralluoghi presso le OP, le loro strutture e le aziende dei soci, per verificare la corretta esecuzione del programma.

Su ogni domanda di aiuto o di saldo, presentata a conclusione di ogni annualità, devono essere eseguiti gli accertamenti amministrativi per la definizione dell'importo delle spese da ammettere a contributo.

Relativamente alle OP da sottoporre a controllo in loco, le Regioni e le Province autonome possono decidere di controllare indistintamente ogni OP che ha presentato la domanda di saldo, o limitarsi ad un campione significativo che rispetti le indicazioni del reg. CE 1433/03 (20% delle OP che hanno presentato la richiesta di saldo e 30% dell'importo degli aiuti richiesti per l'insieme dei programmi operativi).

Le domande di acconto presentate ai sensi del reg. CE 1433/03 sono obbligatoriamente sottoposte al controllo integrale delle spese.

Nella lista di controllo della conformità della procedura per la verifica amministrativa della rendicontazione dei programmi operativi realizzati dalle OP, la Regione verifica i dati relativi alla rendicontazione e la documentazione allegata.

Nel corso di ciascun anno di attuazione del programma le OP possono chiedere fino ad un massimo di quattro anticipazioni, una per ciascun trimestre, presentando una polizza fidejussoria per l'importo dell'anticipazione maggiorato del 10% (articolo 20 del Reg. CE 1433/03). Le Regioni e le Province autonome, accertato che l'importo richiesto delle anticipazioni non supera il 90% dell'aiuto approvato per l'annualità di riferimento, inviano all'AGEA il nulla osta alla liquidazione dell'anticipazione.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa utilizza check list cartacee a supporto dell'istruttoria tecnico amministrativa con le quali elenca la documentazione trasmessa dalla Regione e presente nel fascicolo, sottoscritte da funzionario istruttore e revisore dell'U.O. Sono inoltre utilizzate solo check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto sia nella fase di autorizzazione al pagamento sia in quella di esecuzione e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 8 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 17.465.845,39.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie:

5.3.3.3 Ritiri dal Mercato

L'articolo 23 del Reg. CE 2200/96 stabilisce che le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli riconosciute (OP) hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi ritenuti opportuni, i prodotti di cui all'all. 2 del predetto Regolamento. La produzione ortofrutticola non commercializzata è destinata ad appositi centri di ritiro, istituiti dalle stesse OP, per destinazioni alternative al consumo fresco. Le operazioni di ritiro sono svolte dai commissari delle OP e sono sottoposte al controllo di apposite Commissioni Regionali.

Il Reg. CE 103/04 stabilisce che la Commissione Regionale debba sottoporre a controllo sia amministrativo che fisico le OP, almeno una volta durante l'arco della campagna: i controlli riguardano per ogni prodotto il 100% dei quantitativi totali ritirati ad eccezione della destinazione per beneficenza per la quale il controllo è del 10%. Oltre a verificare la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, le Regioni devono verificare che il rapporto fra commercializzato e ritirato sia contenuto nei limiti previsti dal Reg. Comunitario 2200/96 articolo 23, per l'erogazione dell'aiuto al produttore. Viene previsto dal Reg. 103/04, per ogni OP, un controllo del 10% delle domande di pagamento.

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica per un importo pari ad Euro 88.036,66.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.3.4 Aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodoro, pesche, pere e prugne secche

L'aiuto è istituito dal Reg CE 2201/96 e disciplinato dal Reg. CE 1535/03, successivamente modificato dal Reg CE 1426/03 e dal Reg CE 444/04 le cui disposizioni nazionali di attuazione sono definite dal DM 04/05/2004. Lo scopo dell'aiuto è quello di incentivare la produzione di pomodoro, pesche, pere e prugne secche non competitiva in ambito comunitario.

L'aiuto per la trasformazione dei pomodori è versato in funzione del peso della materia prima, indipendentemente dal prodotto finito che sarà ottenuto. Per la campagna 2005/06 l'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione è stabilito dal Reg. CE 170/05 del 31.01.2005.

Le O.P. che intendono partecipare al regime di aiuti presentano una domanda di intendimento a partecipare alla campagna di trasformazione alle Regioni entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello della campagna.

Tale regime di aiuti è basato su contratti conclusi tra le O.P. e i trasformatori. Nel contratto viene indicato, oltre ai quantitativi di materia prima da consegnare e il prezzo da pagare, l'obbligo per i trasformatori di trasformare i quantitativi conferiti nell'ambito del contratto in uno dei prodotti riportati nel Reg. 1535/03.

La Regione competente per territorio provvede alla verifica della validità dei contratti, inviati dalle OP e trasmette l'esito della verifica ad AGEA.

Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa: il numero identificativo, la data e l'ora dello scarico, l'identificazione del mezzo di trasporto, il numero di identificazione del contratto al quale la partita si riferisce, l'eventuale tasso di riduzione ed il peso lordo e netto.

Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore e dall'organizzazione di produttori e reca un numero di identificazione; ai fini del controllo, entro il 5° giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, copia del certificato di cui sopra viene trasmesso alla Regione dall'organizzazione di cui sopra.

L'organizzazione di produttori tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione, in cui figurano le quantità consegnate nell'ambito dei contratti; il trasformatore tiene registri nei quali è possibile desumere i quantitativi trasformati nell'ambito dei contratti.

Per il pomodoro le domande di aiuto devono pervenire alle autorità competenti entro il 30/11 della campagna di cui si tratta, per le pesche e pere entro il 31/01. L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda presso la Regione.

Per il pomodoro, pesche e pere è prevista la possibilità di presentare una domanda d'aiuto anticipato. Dette domande devono pervenire entro il 30 settembre di ciascuna campagna per i quantitativi di prodotto consegnati alla trasformazione fino al 15 settembre. Nel caso di richiesta di anticipo, si prevede la costituzione di una garanzia pari al 110% dell'importo dell'aiuto richiesto. Dopo aver verificato la domanda di aiuto anticipato sulla base, in particolare, dei certificati di consegna, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda si provvede a versare l'anticipo.

Entro 15gg lavorativi successivi al ricevimento dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente l'importo dell'aiuto ai propri soci.

Per ogni organizzazione di produttori che consegna all'industria di trasformazione pomodori, pesche o pere, vengono effettuati, per ciascun prodotto e ciascuna campagna:

- a) controlli fisici: sul 5% delle superfici, sul 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione nel quadro di ciascuna OP, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna ed il rispetto dei requisiti minimi di qualità.
- b) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% dei produttori coperti dai contratti, al fine di verificare per ciascun produttore, la corrispondenza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'organizzazione di produttori, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna, da un lato, e i versamenti dei prezzi e degli aiuti, dall'altro.
- c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori, i quantitativi conferiti alla trasformazione, i certificati di consegna, i quantitativi indicati nella domanda di aiuto, da un lato, e i versamenti dei prezzi e degli aiuti, dall'altro.
- d) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% degli accordi di cui all'articolo 12 paragrafo 4 del Reg. CE 1535/03;
- e) verifiche sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi nonché nel caso dei pomodori, verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate.

Per i trasformatori, vengono effettuati, per ogni stabilimento, prodotto e campagna:

- aa) controlli su almeno il 5% dei prodotti finiti, per accertare l'effettiva trasformazione ed il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili;
- bb) controlli fisici e contabili sul 5% dei prodotti finiti per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti;
- cc) controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte esistenti di prodotti finiti, che riguardino almeno una volta l'anno la totalità delle scorte, per verificarne la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti.

- dd) controlli amministrativi e contabili per verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute e sulla base di dati contabili, la concordanza tra il quantitativo dei prodotti finiti ottenuto dalla materia prima ricevuta, i quantitativi di prodotti finiti e i quantitativi di prodotti venduti;
- ee) controlli amministrativi e contabili su almeno il 10% dei versamenti dei prezzi previsti all'articolo 22, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

I dati di fine campagna sui prodotti finiti e sulle giacenze vengono informatizzati e trasmessi all'Agea dalle Unioni dei Trasformatori. L'INCA effettua un controllo fisico sul 5% dei prodotti finiti accertando l'effettiva trasformazione ed il rispetto dei parametri qualitativi.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa utilizza check list cartacee per lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che consentono di elencare la documentazione fornita dalla Regione. Sono presenti anche check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 10 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 49.758.565,95.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

Al fine di verificare l'esistenza della documentazione presente presso gli Organismi Delegati, in questo caso le Regioni, abbiamo selezionato a campione, 120 certificati di consegna e li abbiamo quadrati con le quantità richieste a premio nella domanda di aiuto. Il campione è stato così scelto:

- tra le domande precedentemente campionate, abbiamo selezionato, suddividendo il campione per Regione di appartenenza (3 Regioni), le 2 domande di aiuto di importo maggiore per ogni regione;
- per ogni domanda abbiamo selezionato le 2 industrie di trasformazione che avevano consegnato i quantitativi maggiori;
- abbiamo richiesto ad Agrisian l'estrazione dei dettagli dei certificati di consegna comprovanti le quantità consegnate dai trasformatori precedentemente selezionati;
- per ogni trasformatore abbiamo selezionato i 10 certificati di consegna di quantità maggiore.

Dalle nostre verifiche a campione non sono emerse eccezioni.

5.4.4 Tabacco

Il settore del tabacco è disciplinato, dal Reg. (CE) N° 2848/98 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) N° 2075/92 in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori e successive modifiche ed integrazioni e dal Reg. (CE) N° 546/02 che fissa i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà e per i raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005 e che modifica il Reg. (CE) N° 2075/92.

Tale aiuto è finalizzato all'erogazione di un premio comunitario a beneficio dell'associazione o del singolo produttore non associato che sia intestatario di un attestato di quota di produzione assegnata ad inizio campagna e comunque prima della effettiva coltivazione, attribuita sulla base delle consegne effettuate nel triennio di riferimento e delle variazioni che hanno interessato la struttura delle aziende (cessioni, affitti, ecc.). Il richiedente deve, inoltre presentare un contratto di coltivazione, riferito ai singoli gruppi varietali coltivati stipulato con un'impresa di trasformazione riconosciuta.

Il premio viene determinato sulla base dei quantitativi controllati ed effettivamente consegnati fino al limite della quota attribuita. Con l'entrata in vigore del Reg. CE N° 2848/98 il pagamento del premio è suddiviso in due componenti:

- 1 Parte fissa erogata alla totalità dei produttori di tabacco
- 2 Parte variabile erogata ai soli produttori soci delle associazioni riconosciute

Inoltre, è concesso all'associazione di produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2% dell'importo totale del premio. Per il raccolto 2005 il premio (parte fissa e parte variabile) e l'aiuto specifico sono fissati dalla circolare Agea n° 37 del 29/07/05.

L'elemento di novità della circolare 2005 è l'abolizione della compensazione orizzontale e verticale a favore delle Associazioni. Infatti, fino al raccolto 2004 le Associazioni beneficiavano di:

- a) una compensazione orizzontale: nell'ambito di uno stesso contratto (con un'unica impresa trasformatrice) qualora un produttore avesse prodotto meno di quanto previsto dalla quota valida, l'Associazione

avrebbe potuto integrare la differenza con i quantitativi dei produttori che al contrario avevano prodotto di più;

- b) una compensazione verticale: nell'ambito di più contratti dello stesso gruppo varietale (con più imprese trasformatrici) qualora un produttore avesse prodotto meno di quanto previsto dalla quota valida, l'Associazione avrebbe potuto integrare la differenza con i quantitativi dei produttori che al contrario avevano prodotto di più.

Precisiamo che per quanto riguarda il premio parte fissa, può essere richiesto un anticipo previa presentazione di adeguata ed idonea garanzia prestata a favore dell'Agea.

L'AGEA, ha messo a disposizione alle associazioni di produttori un sistema informatizzato di gestione delle domande di aiuto. Tale procedura informatica comporta un più immediato ed esaustivo monitoraggio delle domande e dell'eventuale svincolo della cauzione, evidenziando anche eventuali sospesi o penalizzazioni, dall'inizio fino al termine dell'iter procedurale di ogni domanda di aiuto.

I controlli amministrativi supplementari (validazione dei dati relativi alle consegne di tabacco e verifica corretta erogazione della parte fissa e della parte variabile del premio) e i controlli tecnici relativi al carico ed allo scarico della merce nei magazzini di trasformazione sono espletati dalla Società SGS.

Sulla base del Reg.(CE) N° 2848/98, per ciascuna impresa di trasformazione deve essere controllato almeno il 5% dei singoli produttori interessati dai contratti registrati per gruppo di varietà. Per l'effettuazione di tali controlli, volti a verificare l'esattezza dei dati circa la superficie e il gruppo varietale coltivato riportati nei contratti sottoscritti dai produttori, l'Ufficio Tabacco si avvale di Agrisian, che provvede alla ricezione ed alla gestione delle domande di quota dei nuovi produttori, alla gestione dei contratti di trasferimento quota, alla gestione dei ricevimenti di tabacco e dei contratti di coltivazione ed effettua le verifiche in loco con l'ausilio di personale tecnico.

Dall'analisi della procedura abbiamo rilevato le seguenti anomalie:

- l'identificativo fiscale all'interno delle pratiche non è utilizzato in modo univoco in quanto a volte si riferisce al codice fiscale, mentre altre volte alla partita IVA;